

Sentenza n. 443/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

BORELLI Elisa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32494** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 90256, reso da **Vitetti Luigi** (C.F. VTTLGU67L16F839X), rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Vittorio Domenichelli (c.f.: DMNVTR48P10D578Z, P.E.C. vittorio.domenichelli@ordineavvocatipadova.it) e Stefano Bigolaro (c.f. BGLSFN63C31G224Y, P.E.C. stefano.bigolaro@ordineavvocatipadova.it) del Foro di Padova, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Padova, Galleria Berchet, 8 e domicilio digitale presso i predetti indirizzi p.e.c.

Visti gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione del Magistrato relatore Daniela Alberghini, il Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi, l'Avv. Stefano Bigolaro e l'avv. Fabrizio De Zanet in sostituzione dell'Avv. Prof. Vittorio Domenichelli per l'agente, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione n. 186 del 2 aprile 2025, il Magistrato istruttore dei conti degli agenti degli uffici periferici delle Amministrazioni statali operanti nel territorio della Provincia di Padova ha deferito al Collegio il conto n.90256 reso in data 19 luglio 2024 da Luigi Vitetti, consegnatario dei modelli delle carte di identità del Ministero dell'Interno – Prefettura di Padova, evidenziando che il nominato, Dirigente dell'Area 3, aveva svolto in via di fatto le funzioni di agente contabile per l' esercizio 2024, dal 1 gennaio al 19 giugno, ultima gestione dell'agente.

Il Magistrato rilevava che il verbale di passaggio delle consegne al momento della cessazione della gestione, avvenuta il 19 giugno 2024, era stato redatto in forma sintetica in parziale difformità da quanto previsto dagli artt. 22 e 182 del R.D. n. 827/24 e dagli artt. 16,26 e 27 del DPR 254/2002. Il Magistrato, dando atto che l'esame formale del conto comunque non presentava criticità, deferiva il conto al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c..

In data 12 settembre 2025, la Prefettura di Padova depositava una memoria con la quale, richiamate le note di riscontro alle richieste istruttorie, rappresentava la corretta corrispondenza contabile sia nelle consegne che nelle giacenze dei modelli di carte d'identità riportate nel Rendiconto.

Forniva, inoltre, rassicurazione in merito all'avvenuta presa d'atto della corrispondenza delle giacenze dei modelli presi in carico alle giacenze segnalate dal precedente agente contabile al termine della propria gestione. Evidenziava, peraltro, che, sulla base di un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la conseguenza della mancata

redazione di un verbale di consegne non si configurava come irregolarità della gestione e del conto giudiziale.

Concludeva per il discarico del conto giudiziale, stante l'assenza di qualsivoglia irregolarità gestionale, a tal fine rimarcando che il conto giudiziale era stato parificato dal responsabile del procedimento e corredato dal visto di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Ragioneria Territoriale di Padova e Rovigo.

In data 16 settembre 2025 gli Avv.ti Prof. Vittorio Domenichelli e Stefano Bigolaro depositavano, nell'interesse dell'agente, una memoria difensiva rappresentando che il dr. Vitetti aveva rivestito in via di fatto la qualità di agente contabile, in quanto dirigente responsabile dell'Area a cui afferiva l'ufficio incaricato di provvedere alla distribuzione dei modelli.

Alla luce della sostanziale regolarità del conto e del verbale di passaggio delle consegne chiedevano l'approvazione del conto ed il discarico dell'agente.

All'udienza del giorno 8 ottobre 2025, il rappresentante del Pubblico Ministero e, per l'agente, l'Avv. Stefano Bigolaro e l'Avv. Fabrizio De Zanet concludevano come da verbale.

DIRITTO

1.Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale, relativo alla gestione del consegnatario di stampati a rigoroso rendiconto (carte di identità), reso da Luigi Vitetti, del Ministero dell'Interno -Prefettura di Padova, per il periodo 1 gennaio/19 giugno dell'esercizio 2024, ultima gestione dell'agente.

Il conto è sottoscritto in data 26 giugno 2024 dall'agente (è apposta anche

la firma digitale in data 27 giugno 2024). Il modello riporta anche la dicitura dell'avvenuta parificazione a firma del dr. Paolo Savaris, "funzionario addetto alla parifica", tuttavia non vi è nè sottoscrizione manuale né digitale. La parificazione, a quanto risulta dal visto di regolarità della RTS apposto in data 19 luglio 2024, sarebbe avvenuta in data 1 luglio 2024 ad opera del Dr. Savaris con nota prot. n. 11304.

Il dr. Vitetti ha assunto la qualità di agente contabile in via di fatto.

Come precisato dall'Amministrazione in esito alla richiesta di trasmissione del provvedimento di nomina dell'agente: "*il conto giudiziale in oggetto citato risulta essere presentato dal dr. Luigi VITETTI, in qualità di agente contabile "di fatto", essendo il dirigente reggente responsabile del Servizio*" (nota prot. n. 11304/2024).

2. L'attività rendicontata consiste nella detenzione dei modelli cartacei delle carte d'identità -forniti alla Prefettura dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ognuno dei quali è contraddistinto da un numero di serie progressivo: si tratta di carte valori si sensi del D.M. Economia e Finanze 23/12/2013 All.A- al fine di distribuirli ai Comuni che ne fanno richiesta, previa esibizione della ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto in relazione al quantitativo richiesto (come accertato nel corso dell'istruttoria, tale versamento è effettuato direttamente alla Tesoreria Provinciale dello Stato: il conto, pertanto, è esclusivamente a materia).

In concreto l'attività di distribuzione viene svolta da uno dei dipendenti assegnati all'Area Enti Locali, il quale provvede all'annotazione su apposito registro degli estremi dell'avvenuta consegna, riportando i numeri di serie dei modelli ed il quantitativo. Lo stesso provvede a compilare anche un

modello di ricevuta (mod.4) che, controfirmato dal dipendente comunale ricevente, viene restituito alla Prefettura con l'annotazione del numero di protocollo comunale.

Il conto giudiziale viene redatto mediante compilazione dello specifico mod. 65-Ramo U.T.G. (od analogo prospetto), che riporta a "carico" i numeri di serie ed il quantitativo dei modelli delle carte d'identità risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento e le eventuali forniture ricevute nel corso della gestione dall'Istituto Poligrafico e, a "scarico", i numeri di serie ed il quantitativo dei supporti distribuiti ai Comuni nell'anno e la giacenza al 31 dicembre.

Ebbene, l'esame dei mod. 4 acquisiti nel corso dell'istruttoria (complessivamente 7) ha evidenziato che, nella concreta prassi, alla gestione hanno preso parte i funzionari addetti all'ufficio ed in particolare Gianni Berto che ha sottoscritto le ricevute di consegna in qualità di "impiegato addetto", assumendo, quindi, del pari la qualifica di agente contabile di fatto.

Tale modalità di gestione è stata riscontrata anche in relazione alle medesime gestioni dei precedenti esercizi 2019 (oggetto del giudizio n. 32492), 2020 (oggetto del giudizio 32491), seppur rendicontate da altri agenti, nonché dell' esercizio 2021 (oggetto del giudizio n. 32493) rendicontato dal medesimo agente: deve, pertanto, anche alla luce delle comunicazioni dell'Amministrazione acquisite in istruttoria, ritenersi corrispondente al modello organizzativo adottato nel periodo di riferimento.

3.A tal proposito osserva il Collegio che la fattispecie descritta rappresenta

una gestione plurisoggettiva sussumibile nel modello legale disciplinato dall'art. 192 del R.D. n. 827/1924.

Va ricordato, infatti, che la qualifica di agente contabile discende dalla mera circostanza, anche di fatto, dell'avere il maneggio del denaro pubblico o dell'essere "*consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato*" (art. 178 reg. cont. stato; art. 74 rd.2440/23), prescindendo dall'esistenza di un provvedimento di nomina, tanto che la presentazione del conto giudiziale (e la conseguente sottoposizione a giudizio di conto) è obbligo incombente finanche a coloro i quali si siano "ingeriti", lecitamente o meno, in una gestione altrui o in una gestione in via di fatto per la sola circostanza dell'avvenuto maneggio del denaro e/o dell'essere stati consegnatari di beni, materie ed oggetti dello Stato.

Ciò posto, come emerso nel corso del giudizio, le carte valori di cui è causa erano in uso presso l'ufficio competente alla distribuzione dei modelli di carte di identità, a cui, oltre al responsabile (che, nel caso di specie, ha reso il conto), erano addetti più impiegati, dei quali almeno uno ha avuto parte nella gestione quantomeno nella fase della distribuzione: pertanto erano tenuti alla resa del conto tutti coloro i quali, all'interno dell'ufficio hanno avuto la disponibilità (e quindi la custodia) e il maneggio dei modelli da distribuire ai Comuni richiedenti, essendo altresì obbligati alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico nonché alla rendicontazione della giacenza iniziale e finale, comprensiva delle movimentazioni in entrata e in uscita (nello stesso senso, in fattispecie analoga, Sez. Veneto, n. 221/2024).

Secondo il modello di organizzazione instauratosi e consolidatosi nella prassi dell'Amministrazione (come, peraltro, da quest'ultima confermato

anche nella memoria agli atti del giudizio), quindi, tra il soggetto "responsabile" dell'ufficio e gli "addetti" alla distribuzione, tutti coinvolti -con funzioni e mansioni diverse, ma in larga misura intercambiabili-, nella gestione delle carte valori in custodia si delinea uno schema del tipo "agente principale/subagente", in cui l'agente principale si pone in un rapporto diretto con l'Amministrazione (alla quale, infatti, presenta il conto) fungendo da intermediario/collettore (in un unico conto) delle gestioni degli agenti secondari che, appunto, confluiscono ("si concentrano") in quella dell'agente principale.

4. Nel caso in esame, invece, il documento di rendicontazione è unitario, nonostante l' "ingerenza" di una pluralità di soggetti nella gestione: ne deriva un rilevante profilo di irregolarità del conto, in quanto non corredato dei conti dell' agente secondario, come invece previsto dal terzo comma dell'art.192 del r.d. n. 827 del 1924 ("*I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro del tesoro ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale*").

A tale proposito, il Collegio osserva che il conto in esame non può ritenersi adeguatamente rappresentativo in mancanza dell'allegazione al conto "principale" dei (sub)conti presentati dagli altri soggetti che, ingeritisi nella gestione (legittimamente, per dovere ed in ragione dei compiti d'ufficio), erano tenuti a renderli.

Il conto, infatti, deve essere idoneo a dimostrare, mediante le scritturazioni ivi contenute, i fatti di gestione ed i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell'art. 140, comma 2, c.g.c.): la forma del conto ed i relativi

contenuti debbono, conseguentemente, essere coerenti con questa finalità.

La giurisprudenza di questa Corte da tempo è pervenuta ad affermare l'indefettibilità non solo dell'obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello), ma, sotto il profilo contenutistico, dell'obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n.144/2011, Sez. Calabria, n. 122/2022, Sez. Campania n. 177/2025: "*in giurisprudenza si ritiene che possano ritenersi validi i conti redatti in modo difforme rispetto ai modelli normativi, a condizione che il conto sia esaurientemente rappresentativo della gestione, e che i relativi contenuti siano coerenti con l'obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione che consentano la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l'attività degli agenti contabili (art. 140, comma 2, c.g.c.*)").

In applicazione di tali generali principi la giurisprudenza afferma l'irregolarità del conto tanto nel caso in cui sia rappresentativo di una pluralità di gestioni facenti capo al medesimo agente (Sez. Calabria, n. 354/2020: id. n. 405/2019), quanto nel caso in cui la medesima gestione faccia capo ad agenti diversi (*ex aliis*, Sez. Sicilia, n. 825/2020; Sez. Veneto n. 243/2024; id. n. 28/2025) e ciò proprio in ragione del fatto che la confusione delle gestioni (sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo) impedisce la corretta individuazione della responsabilità dei singoli agenti (*ex aliis,* Sez. Veneto, n. 29/2023) i quali, di regola, rispondono per la parte che vi hanno avuto (art. 192, comma 2, R.D. 827/24).

5. Il Collegio prende, inoltre, atto dell'avvenuta compilazione del verbale di passaggio delle consegne all'atto della cessazione della gestione (avvenuta

in data 19.6.2024, il verbale è stato redatto il successivo 20 giugno 2024), dovendo tuttavia rilevare che lo stesso, non redatto sul previsto mod. 99 G (art. 16 D.P.R. n. 254/2002), non è comunque conforme, sotto il profilo contenutistico, a quanto previsto dall'art. 182 del R.D. n. 827/24 e dall'art. 26, comma del D.P.R. n. 254/2002, non essendo intervenuto il rappresentante dell'Amministrazione e non essendo stata effettuata la ricognizione della contabilità (in particolare, dei registri mod. 96 e 98 G, previsti dall'art. 16 del D.P.R. n. 254/2002).

A tale proposito, va osservato che il consegnatario, all'atto dell'assunzione dell'incarico è tenuto ad eseguire la ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali nonché dei registri (art. 182 del R.D. n. 827/1924), anche al fine di evitare che si determini, come rilevato da consolidato orientamento giurisprudenziale, una situazione di confusione della gestione "*da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità solidale di entrambi gli agenti in relazione ad eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nelle loro gestioni*" (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 86/2015).

Le ineludibili finalità a cui è sotteso l'adempimento sono connesse, infatti, all'esistenza della gestione e non vengono certo meno per la mancanza di un provvedimento formale di nomina dell'agente, tanto più se, come nel caso in esame, la gestione avveniva nell'ambito di una consolidata prassi organizzativa dell'ufficio.

La ricognizione, all'atto dell'assunzione della gestione da parte del consegnatario subentrante, della consistenza e dello stato dei materiali, nonché delle contabilità e delle scritture contabili in consegna del contabile cessante, risponde infatti al duplice fine, da un lato, di separare i fatti delle

due gestioni ed individuare eventuali ammanchi nella gestione cessata e, dall'altro, di determinare con certezza la consistenza iniziale della nuova gestione.

Nel caso in esame, tuttavia, deve darsi atto che la scrittura di apertura del conto trova corrispondenza in quella di chiusura del conto dell'esercizio 2023, depositato agli atti della Sezione al n. 85570.

La giacenza delle carte d'identità al 1° gennaio 2024, infatti, è di 5.900 unità ed il conto espone la quantità di carte d'identità complessivamente rilasciate nel periodo di riferimento per l'anno 2041 (n. 1300: le movimentazioni discarico hanno trovato corrispondenza nella documentazione acquisita in istruttoria), con una rimanenza al 19 giugno 2024 pari a 4.600 unità, in assenza di movimentazioni di carico.

6. Alla luce di quanto suesposto, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l'agente può essere ammesso a discarico.

7. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 32494 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile Luigi Vitetti in relazione al conto giudiziale n.90256, depositato in data 19 luglio 2024, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 8 ottobre e 9 dicembre

2025.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 31/12/2025

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo